



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 19 Novembre 2018

Si assegna il numero 18 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2018

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Composizione della Consulta delle Autonomie locali)

1. La Consulta delle Autonomie locali, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, è formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale e da un componente designato dall'UPI Calabria.
2. Il componente designato dall'UPI Calabria resta in carica due anni e può essere nuovamente designato. Qualora lo stesso dovesse cessare dalla sua carica istituzionale prima del predetto termine si procede a nuova designazione.
3. La Consulta delle Autonomie locali è validamente con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le funzioni di segretario, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, sono svolte da un funzionario del settore della Regione competente in materia di politiche sociali.
5. Per la partecipazione alla Consulta non è prevista l'erogazione di gettoni di presenza né il rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 2

(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento della Consulta delle Autonomie locali è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.
2. Nella seduta d'insediamento la Consulta delle Autonomie locali elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività.

Articolo 3

(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente le sedute della Consulta delle Autonomie locali sono valide con la presenza, anche in via telematica, dei due terzi dei componenti. L'elezione del Presidente ha luogo mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Se nessuno dei componenti ottiene la maggioranza assoluta alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione. Alla terza votazione risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
2. La Consulta delle Autonomie locali procede, con le stesse modalità di cui al comma 1, all'elezione del Vicepresidente.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora gli stessi dovessero cessare dalla loro carica istituzionale prima del predetto termine si procede a nuove elezioni.

Articolo 4

(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Autonomie locali, ne organizza e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) presiede e convoca le sedute e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) coordina l'attività e formula proposte per l'efficace funzionamento della stessa;
 - c) rappresenta la Consulta delle Autonomie locali nei confronti degli enti locali della regione e cura i rapporti con istituzioni, enti o soggetti rappresentativi del sistema territoriale regionale;
 - d) cura i rapporti con il Presidente della Giunta regionale, in particolare ai fini della programmazione, e con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, con particolare riferimento alle attività istruttorie e deliberative della Consulta delle Autonomie locali.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

4. Il Vicepresidente svolge le funzioni che il Presidente intenda delegargli per un tempo determinato.
5. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la presidenza delle sedute della Consulta delle Autonomie locali è assunta, limitatamente alla durata dell'assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

Articolo 5

(Convocazione della Consulta delle Autonomie locali)

1. La Consulta delle Autonomie locali è convocata con modalità telematica dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.
2. La Consulta delle Autonomie locali si riunisce almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.
3. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora ed il luogo della stessa, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
4. L'avviso viene comunicato ai componenti della Consulta delle Autonomie locali, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la seduta.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e la motivazione dell'urgenza, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
6. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta delle Autonomie locali devono essere comunicate ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.
7. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta da parte di un componente, con esclusione delle sedute in cui la partecipazione è effettuata in via telematica, lo stesso può farsi sostituire da un componente della Conferenza dei sindaci del proprio ambito di appartenenza appositamente delegato.

Articolo 6

(Attività di supporto alla Consulta delle Autonomie locali)

1. Il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali, compresa l'attività di segreteria.

Articolo 7

(Validità delle sedute e delle deliberazioni della Consulta delle Autonomie locali)

1. Le sedute della Consulta delle Autonomie locali sono valide con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espressa anche in via telematica.

Articolo 8

(Verbalizzazione)

1. Delle sedute della Consulta delle Autonomie locali viene redatto sintetico verbale, a cura del segretario, nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, nonché delle deliberazioni, pareri o decisioni assunti.
2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente della Consulta delle Autonomie locali e dal segretario, e viene letto ed approvato all'apertura della seduta successiva.

Articolo 9

(Pareri)

1. I pareri espressi su richiesta della Giunta regionale sono trasmessi nei termini indicati dalla stessa Giunta.
2. Ove non sia diversamente stabilito, la Consulta delle Autonomie locali esprime, di norma, il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. I pareri e le osservazioni della Consulta delle Autonomie locali sono espressi in forma scritta, firmati dal Presidente e trasmessi con modalità telematica.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 20/11/2018

OLIVERIO